

19 maggio 2022 - n. 2

I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di **Simona Anzani**



Focus istituzionale



Rinnovo Contratto Funzioni Locali: gli ultimi aggiornamenti

Prosegue il negoziato per il rinnovo del CCNL Funzioni locali

Il 16 maggio è ripreso il confronto sul rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 relativamente ad una nuova bozza presentata dall'Aran che, oltre ad alcune integrazioni apportate con riferimento ai Titoli del contratto già affrontati, presenta una proposta di riscrittura degli articoli relativi alle modalità di costituzione e utilizzo del Fondo decentrato.

- **differenziali stipendiali:** previsione di ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi che, unitamente alla esperienza professionale maturata e alla media delle ultime tre valutazioni annuali individuali conseguite determineranno l'attribuzione dei "differenziali stipendiali" fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area;
- **passaggio di area:** in caso di passaggio di area la conservazione delle giornate di ferie maturate e non fruito e della retribuzione individuale di anzianità ;
- **tempo "tuta":** il riconoscimento di 15 minuti complessivi tra entrata e uscita destinati alle operazioni di vestizione e svestizione per il personale, operante in strutture sanitarie, obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione;

- **buono pasto:** l'espressa previsione del buono pasto sostitutivo anche in favore dei dipendenti che prestano attività lavorativa nelle ore serali con prosecuzione notturna.
- **malattia:** per la malattia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'ente è tenuto a corrispondere l'indennità di preavviso nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
- **Fondo:** modalità di costituzione e utilizzo del Fondo i sindacati approfondiranno il testo e avvanzeranno proposte emendative
- **Ulteriori richieste dei sindacati**

Prossimo incontro tra ARAN e sindacati: 30 maggio

<https://www.aranagenzia.it/>

Elezione del Senato su base circoscrizionale

Il 10 maggio 2022 la Camera ha approvato in prima deliberazione la proposta di legge costituzionale (C. 2238) avente ad oggetto le modifiche all'articolo **57 della Costituzione**, in **materia di base territoriale per l'elezione del Senato** della Repubblica .

In estrema sintesi, la proposta di legge, che **ora passa all'esame del Senato**, interviene sul testo dell'art. 57 Cost., **come già modificato nel 2020, quando è stato ridotto a 200 il numero dei senatori**. Il nuovo intervento prevede l'elezione su **base circoscrizionale, anziché su base regionale**. La ratio della modifica consiste nel realizzare una **maggiore rappresentatività dei parlamentari stante la già citata riduzione del numero degli stessi**. Inoltre, il principio di elezione su base circoscrizionale persegue lo scopo di garantire una **maggiore flessibilità lasciando libero il legislatore di determinare l'ambito territoriale delle circoscrizioni per l'elezione dei senatori**.

https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B632febbd-8a2b-4cd5-80fc-7764c9cc975d%7D_ddl-modifica-art-57-costituzione.pdf?_gl=1%2A7u1q6y%2A_ga%2AMzU10DA1NzE5LjE2NDI2ODI4NTI.%2A_ga_B95LYZ7CD4%2AMTY1Mjc5MTI3My42OS4xLjE2NTI3OTI1MzquMA..

Diritti sindacali riconosciuti ai militari

La legge n. 46/2022 riconosce l'esercizio della libertà sindacale al personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio la legge n. 46/2022 che riconosce i diritti sindacali ai militari. Si tratta di una svolta epocale molto attesa.

Il provvedimento recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonchè delega al Governo per il coordinamento normativo" è stato approvato in via definitiva in terza lettura alla Camera il 20 aprile scorso ed è in vigore dal 27 maggio 2022.

https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_43262_1.pdf

<https://www.studiocataldi.it/articoli/43262-diritti-sindacali-riconosciuti-ai-militari.asp>

Decreto Aiuti: il provvedimento in Gazzetta Ufficiale

Già in vigore le misure relative a politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, politiche sociali e per la gestione della crisi ucraina

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. "Decreto Aiuti"), recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

<https://community.omniavis.it/t/decreto-legge-17-maggio-2022-n-50-decreto-aiuti/12052>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Libera circolazione e controlli di frontiera: presupposti e limiti temporali

Corte UE, Grande Sezione, con la sentenza 26 aprile 2022, C-368/20 e C-369/20

Il provvedimento è stato occasionato dalle domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale della Stiria (Austria), sull'interpretazione degli articoli 22, 25 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, istitutivo del codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (noto come **codice frontiere Schengen**)

“L'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un **codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone** (codice frontiere Schengen), deve essere interpretato nel senso che esso **osta al ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne fondato sugli articoli 25 e 27 di tale codice** qualora la durata di tale ripristino **superi la durata massima totale di sei mesi**, fissata a detto articolo 25, paragrafo 4, e non sussista una nuova minaccia che giustifichi una nuova applicazione dei periodi previsti a detto articolo 25.

L'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento 2016/399, come modificato dal regolamento 2016/1624, deve essere interpretato nel senso che **esso osta a una normativa nazionale con la quale uno Stato membro obbliga, a pena di sanzione, una persona a esibire un passaporto o una carta d'identità al momento del suo ingresso nel territorio di tale Stato membro** attraverso una frontiera interna, qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne nell'ambito del quale tale obbligo è imposto sia contrario a detta disposizione.”

Whistleblowing senza privacy: Garante sanziona ospedale e società informatica

Ord. vs. Azienda ospedaliera di Perugia - 7 aprile 2022

Ord. vs. ISWEB S.p.A. - 7 aprile 2022

PA e imprese devono prestare la massima attenzione nell'impostazione e **gestione dei sistemi di whistleblowing**, garantendo la **massima riservatezza dei dipendenti e delle altre persone che presentano segnalazioni di condotte illecite**. Lo ha ribadito il Garante per la privacy che ha sanzionato un'azienda ospedaliera e la società informatica che gestiva il servizio per denunciare presunte attività corruttive o altri comportamenti illeciti all'interno dell'ente.

Dai controlli effettuati presso un'azienda ospedaliera sono emerse **diverse violazioni del Gdpr**. L'accesso all'**applicazione web di whistleblowing**, basata su un **software open source**, avveniva attraverso sistemi che registravano e conservano i dati di navigazione degli utenti; **non aveva poi provveduto a informare preventivamente i lavoratori in merito al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di segnalazione degli illeciti**, non aveva effettuato una **valutazione di impatto privacy** e non aveva neppure **inserito tali operazioni nel registro delle attività di trattamento**, strumento utile per valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. È infine emersa una **non corretta gestione delle credenziali di autenticazione per l'accesso all'applicazione web** di whistleblowing da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (**Rpct**). Nel corso dei controlli sono emersi ulteriori illeciti **imputabili alla società informatica che, in qualità di responsabile del trattamento, forniva all'azienda ospedaliera l'applicazione web di whistleblowing**.

Il Consiglio di Stato si esprime sulla differenza tra appalto e somministrazione di personale.

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 3 maggio 2022, n. 3457.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. V, n. 1571/2018, ha chiarito **i tratti distintivi che connotano in modo tipico il contratto d'appalto e valgono a differenziarlo dalla somministrazione di personale**, precisando che essi “consistono nell’assunzione da parte dell’appaltatore:

- a) del **potere di organizzazione dei mezzi necessari** allo svolgimento dell’attività richiesta;
- b) del **potere direttivo sui lavoratori impiegati** nella stessa;
- c) del **rischio di impresa** (si veda in tal senso l’art. 29 del d.lgs. 276/2003, il quale recita: “Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione di mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”).

<https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2775/17.05.2022-diff.pdf>

Resta confermata l'illiceità dell'incarico destinato all'espletamento di compiti rientranti nelle ordinarie competenze degli uffici

Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d'Appello, sentenza n. 222 del 16 maggio 2022

Per quanto riguarda l'incarico in favore dello studio associato di commercialisti, che ha comportato la spesa complessiva di euro 32.147,35 (relativa, cioè, all'intero periodo 2012-2017), esso risulta **conferito in palese violazione del divieto per la P.A. di ricorrere ad incarichi esterni a fronte di situazioni non rivestenti carattere d'eccezionalità, non eccedenti le normali competenze del personale interno e, come tali, fronteggiabili con il medesimo personale.**

Il predetto incarico ha avuto, infatti, **ad oggetto attività ordinarie** (attinenti essenzialmente alla formazione del bilancio ed alla gestione del personale), siccome concernenti la "tenuta contabilità", la "assistenza redazione Bilancio di previsione e Redazione Bilancio consuntivo", la "elaborazione mensile buste paga, documenti connessi, trascrizione presenze, modelli F24, dichiarazioni mens., mod. 770, calcolo TFR", nonché gli "adempimenti IRES, IRAP, IVA, Modello Unico Enti" (cfr. pag. 3 della determina n. 23/2017 di affidamento diretto dell'incarico). **Trattasi di un oggetto che, pur nella sua evidente ampiezza, fa indiscutibile riferimento ad attività ordinarie, come tali non suscettibili di affidamento all'esterno.**

Resta quindi confermata l'illiceità del medesimo incarico, siccome destinato all'espletamento di compiti e mansioni rientranti nelle ordinarie competenze dell'Ente conferente.

Il TAR Lecce rinvia alla Corte di giustizia il tema dell'affidamento delle concessioni demaniali marittime in ambito turistico-ricreativo

TAR Puglia - Sezione di Lecce- ordinanza n. 743/2022

E' «necessario avvalersi della facoltà per il giudice nazionale di adire la Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale in ragione dello specifico ed esclusivo ruolo alla stessa attribuito dall'ordinamento euro-unionale con riferimento alla natura di interpretazione autentica delle relative sentenze e del conseguente effetto vincolante per il giudice nazionale di ogni ordine e grado».

Di qui la trasmissione degli atti dal Tar di Lecce alla Corte Europea a causa dello «**stato di assoluta incertezza che si è determinato e che risulta destinato ad aggravarsi ulteriormente**». Anche perchè, si osserva, «alcuni Comuni hanno riconosciuto la proroga ex lege fino al 2033 in applicazione della legge 145/2018, altri Comuni hanno negato la proroga in via astratta e generalizzata, altri ancora hanno riconosciuto la proroga che hanno tuttavia successivamente ritirato in autotutela».

Pantouflage, Anac: Troppi limiti di applicazione, Parlamento li superi

Delibera Anac, n. 225 dell'11 maggio 2022


Anac sollecita Parlamento e Governo a estendere l'applicabilità del pantouflage negli enti di diritto privato in controllo pubblico e regolati da figure dirigenziali che abbiano partecipato all'adozione dei provvedimenti autorizzativi o negoziali. Dall'altra, in forza del proprio potere di vigilanza in merito a casi di pantouflage, Anac evidenzia la necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie sottoposte al divieto. Attualmente, infatti, esiste un automatismo delle sanzioni, senza alcuna gradualità o valutazione di fattispecie diverse, prevedendo il testo di legge una sanzione inibitoria, come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell'incarico. Per l'Autorità è necessario riconsiderare la formulazione del dispositivo al fine di valutare l'elemento psicologico sotteso alla violazione del divieto.

Inoltre, la sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in certi casi di minore gravità appare sproporzionata con riferimento alla durata prevista. Occorre, pertanto, poter graduare il periodo di interdizione, ancorando ad elementi oggettivi valutabili, caso per caso, in sede di applicazione della sanzione stessa.

Secondo Anac, altrimenti, il rischio è che gli effetti difficilmente potrebbero essere ritenuti legittimi alla luce del principio di proporzionalità che deve sempre connotare l'azione amministrativa. Il divieto a contrattare imposto in conseguenza dell'accertata ipotesi di pantouflage finisce di fatto per paralizzare l'attività del soggetto privato.

L'Autorità suggerisce un intervento del legislatore volto a configurare un nuovo regime basato fondamentalmente su un sistema di sanzioni pecuniarie e interdittive, via via crescenti a seconda della gravità delle violazioni. In particolare, le sanzioni interdittive andrebbero graduate sia con riferimento alla loro durata, con indicazione di un valore minimo e un valore massimo, sia differenziando tra sanzioni interdittive riferite alla sola amministrazione di provenienza, e sanzioni riferite al complesso delle pubbliche amministrazioni.

La dottrina



La falsa attestazione della presenza non è danno all'immagine della PA? Parliamone



<https://luiqioliveri.blogspot.com/2022/05/la-falsa-attestazione-della-presenza.html>

La prevenzione antimafia collaborativa: un primo commento-Veltri



<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/veltri-la-prevenzione-antimafia-collaborativa-un-primo-commento>

Ordinaria diligenza ed illecito amministrativo: quando si configura la buona fede?



<https://www.diritto.it/ordinaria-diligenza-ed-illecito-amministrativo-quando-si-configura-la-buona-fede/>

I referendum abrogativi in chiaroscuro



https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=635&content=l%2Breferendum%2Babrogativi%2Bin%2Bchiaroscuro&content_auth=%3Cb%3EAndrea%2BMorrone%3C%2Fb%3E

Il problema della fiducia nelle istituzioni rappresentative

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

un laboratorio formativo e sperimentale

Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttore Professor Giuseppe di Gaspare

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/05/16/il-problema-della-fiducia-nelle-istituzioni-rappresentative/>

L'assalto della politica ai posti di dirigente pubblico



<https://www.eticapa.it/eticapa/assalto-della-politica-ai-posti-di-dirigente-pubblico/>

Maria Rosaria San Giorgio - La porta aperta alle donne dalla sentenza 33/1960

Podcast firmato dalla giudice costituzionale Maria Rosaria San Giorgio, per la serie Sentenze che ci hanno cambiato la vita.



<https://www.spreaker.com/user/11851781/sangiorgio-donne>

Conclusione



“Lo studio non è lavoro ma la forma più gloriosa di gioco”

(Luciano De Crescenzo)

“Grazie per averci seguito...
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

